



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana ()

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

su appuntamento

Trento, 1 ottobre 2021

Ordinanza contingibile e urgente n. 5133/2021

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol, il disturbo della quiete pubblica ed i fenomeni di degrado in prossimità dell'esercizio pubblico "Outside" sito in Viale della Costituzione n. 2-4.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, permette al Sindaco di adottare ordinanze "[...] quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]";
- l'art. 62 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige" e l'art. 18, comma 1-bis della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige", sono stati adeguati con L.R. 27 luglio 2017 n. 7 alle nuove previsioni del D.Lgs. 267/2000;
- che nell'area di Viale della Costituzione in prossimità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "Outside" sito ai civici 2 e 4 della medesima via, a partire dal mese di maggio u.s. si sono riscontrate situazioni di disturbo per le vicine residenze e fenomeni di degrado urbano, quali esemplificando l'espletamento di bisogni corporali sulla pubblica via, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete, in gran parte dovuti alla permanenza serale e notturna di numerosi gruppi di avventori del locale, anche in spregio alle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e che tali situazioni risultano essere anche agevolate o aggravate dall'abuso di alcol;
- che l'esercizio di somministrazione all'insegna "Outside" risulta essere aperto a seguito di presentazione di S.C.I.A. riferimento pratica SUAP 02614620223-27042021-1140 Prot. 0012264 del 17/05/2021 da parte del signor PESCA Nicola in qualità di Amministratore unico della società NIGASTE S.r.l.;
- che già dal mese di maggio u.s. sono pervenute all'Amministrazione comunale, al Commissariato del Governo, alla Provincia Autonoma di Trento e alle Forze di Polizia, numerose segnalazioni da parte dei residenti delle abitazioni situati nell'area limitrofa al locale, che lamentano il disturbo avvertito sia a causa della musica diffusa presso il locale e dalla presenza rumorosa di gruppi di clienti in orario serale e notturno che a volte superano anche le 200 persone, sia il protrarsi di comportamenti incivili che provocano degrado per l'intero quartiere "Le Albere";

Preso atto:

- degli interventi effettuati dalle diverse Forze di Polizia a partire dal mese di giugno u.s., nel corso dei quali veniva accertato in più occasioni, ed in particolare nelle serate di mercoledì e



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



venerdì, il mancato distanziamento sociale tra i presenti (in molte occasioni in numero superiore al centinaio in spazi ristretti), dell'assenza o dello scarso utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) durante il consumo di bevande, ma anche comportamenti poco civili da parte degli stessi frequentatori che espletano i propri bisogni corporali in luogo pubblico utilizzando spazi poco illuminati nelle aree verdi vicine al locale;

- che in diverse occasioni sono state riscontrate irregolarità rispetto alla diffusione sonora esterna all'esercizio e che anche a seguito delle violazioni accertate alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana a carico dell'esercente, il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica con provvedimento n. 92/2021/54 d.d. 2 settembre 2021 ha disposto la revoca dell'autorizzazione temporanea per le attività rumorose in possesso al signor Pesca Nicola;
- che nonostante il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per le attività musicali, in data 3 settembre 2021, personale della Polizia Locale, unitamente ad agenti della Polizia di Stato accertavano ad ore 22:15 che presso il locale veniva diffusa musica ad alto volume in assenza di autorizzazione con potenziale disturbo per le vicine residenze;
- che a seguito degli interventi di controllo posti in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia sono state accertate diverse violazioni dei protocolli di sicurezza Covid-19 per le attività di ristorazione, riconducibili alla presenza di assembramenti ed inosservanza delle misure di distanziamento sociale, dovuti al mancato controllo da parte dell'esercente delle aree di propria pertinenza, come risulta dalle verifiche effettuate dalla Polizia di Stato in data 11 giugno 2021 ad ore 21:00 e dalla Polizia Locale nelle serate del: 28 luglio 2021 ad ore 23:10, 25 agosto 2021 ad ore 22:32, 1 settembre 2021 ad ore 22:00, 3 settembre 2021 ad ore 22:14, 14 settembre 2021 ad ore 21:50 ed infine 29 settembre 2021 ad ore 22:55;
- che a seguito dell'accertamento effettuato nella serata del 14 settembre 2021, in ragione della presenza di assembramenti nelle pertinenze del locale, il personale della Polizia Locale, oltre a contestare la violazione prevista dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 80 prot. A001/2021/554043 d.d.02.08.2021 e n. 75 prot. A001/2021-1 d.d. 14.06.2021 per il mancato rispetto dei protocolli Covid-19, applicavano anche la misura della chiusura provvisoria dell'esercizio di somministrazione per giorni 5 (dal 14 al 18 settembre 2021 compreso) ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19;

Considerato che:

- l'esercente è stato informato della necessità di rispettare i protocolli di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e adottare conseguentemente misure organizzative per limitare gli assembramenti, quali esemplificando l'impiego di personale addetto al controllo incaricato di mantenere non solo il distanziamento sociale, ma anche sorvegliare sui comportamenti tenuti dagli avventori;
- che dopo la chiusura provvisoria, efficace fino al giorno 18 settembre 2021, sono pervenute ulteriori segnalazioni scritte di disturbo da parte dei residenti, con le quali lamentavano come nella serata del 24 settembre 2021 le problematiche avvertite in precedenza si siano nuovamente riproposte;

atteso che l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 12 agosto 2000 n. 267 consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

considerato che l'abuso di alcol, così come reso noto dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta essere sempre più frequente, con gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

considerato che le conseguenze derivanti dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti sindacali



previsti dal D.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità di disciplinare “con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali” come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

atteso che tra i compiti prioritari dell'Amministrazione comunale, rientra quello di garantire la serena e civile convivenza, anche tramite provvedimenti che tutelino la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

considerato che le semplificazioni procedurali e le misure legislative, introdotte nel 2012, per promuovere e agevolare forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali e laboratori artigianali del settore alimentare, i quali, senza alcun limite di legge, vendono, anche bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione, senza che le Forze dell'Ordine possano disporre di strumenti di controllo e di eventuale sanzione che possano contrastare gli effetti negativi di tale fenomeno;

preso atto che alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno precisato come la liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi pubblici di somministrazione e a quelli commerciali non precluda la possibilità di esercitare ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 il potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, ed in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i “motivi d'interesse generale”, tra i quali “l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

visto che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata e che giurisprudenza costante sancisce che il diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici di quanti costituiscono la causa diretta o indiretta dell'intollerabile situazione di disagio per la collettività, mentre le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità

considerato inoltre che il consumo di alcol contribuisce a far proliferare soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica;

valutato che i fenomeni sopra descritti contribuiscono anche ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite, che sfruttano la presenza di gruppi di numerose persone che consumano alcol, per eludere i controlli delle Forze dell'ordine e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente in condizioni di sicurezza e libertà di spazi pubblici, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

considerato che spetta all'esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande un dovere di vigilare sul comportamento dei clienti ed avventori al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di decoro, nonché di quelle relative al rispetto delle emissioni acustiche, con conseguente obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione strutturali e comportamentali, restando invece affidata ai tutori dell'ordine e dell'ente locale competente il potere/dovere di



sanzionare tali condotte;

preso atto che l'esercente, nonostante i numerosi interventi di controllo e l'applicazione a suo carico delle sanzioni previste dalle norme vigenti, pur avendo impiegato personale per il controllo, non risulta aver adottato accorgimenti idonei o comunque sufficienti ad evitare le situazioni di disturbo segnalate, ma anzi ha proseguito con l'attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche in orario serale, pubblicizzando la stessa su diversi canali *social*, agevolando in tal modo l'afflusso e la successiva permanenza di un numero rilevante di clienti non solo negli spazi di pertinenza, ma anche nelle aree esterne vicine al locale;

ritenuto quindi necessario ordinare al signor Pesca Nicola in qualità di Amministratore unico della società Nigaste S.r.l., il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche presso l'esercizio pubblico di all'insegna "Outside" sito in Via della Costituzione n. 2-4, dalla ore 22:30 alle ore 06:00 del giorno successivo a partire dal 2 ottobre 2021 e fino al 1 novembre 2021 (compresi), imponendo inoltre che la somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche avvenga nello stesso orario esclusivamente con servizio al tavolo negli spazi interni al locale o nel plateatico esterno, escludendo quindi il servizio a persone in piedi;

valutata la proporzionalità della misura che qui si intende adottare, in quanto adeguata a rimuovere l'occasione dei rumorosi assembramenti notturni e delle altre condotte moleste per la quiete pubblica, a nulla rilevando che il disturbo sia addebitabile agli avventori del locale e non al gestore stesso, sicché ciò che conta è l'oggettiva ascrivibilità della situazione di grave turbamento del vivere civile all'espletamento dell'attività del pubblico esercizio colpito dal provvedimento limitativo;

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "*Disciplina dell'attività commerciale*" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera*", in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*";
- la L. 29 luglio 2010, n.120 "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*";
- la L. 24 novembre 1981 n.689 "*Modifiche al sistema penale*";
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 recante: "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*";
- il decreto legge 18 maggio 2021, n.65, recante "*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 81 d.d. 20.08.2021 e la richiamata ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 75 d.d. 14.06.2021 recante: "*Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza*"



epidemiologica da Covid-19, in seguito all'adozione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 (G.U. n. 139 del 12-6-2021) che prevede l'applicazione nella Provincia autonoma di Trento delle misure di cui alla c.d. <<zona bianca>>".

o r d i n a

al signor PESCA Nicola, Amministratore Unico della società Nigaste S.r.l., **a partire dal 2 ottobre 2021 e fino al 1 novembre 2021** (compresi) nella fascia oraria **tra le ore 22:30 e le ore 6:00 del giorno successivo:**

- **il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** presso l'esercizio pubblico all'insegna "Outside" sito in Via della Costituzione n. 2-4;
- che la vendita e somministrazione di alimenti e bevande (non alcoliche), **avvenga esclusivamente con servizio al tavolo** all'interno del locale o nel plateatico esterno;

a v v e r t e

che salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., l'inottemperanza al divieto di consumo e detenzione di bevande (alcoliche e non alcoliche) contenuto nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal *Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81.

Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente determina al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di notificare la presente ordinanza all'interessato tramite PEC;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

LS/me



Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento - U.P.G.A.I.P.
- Servizio Polizia Locale
- Confesercenti del Trentino
- Unione commercio turismo servizi professioni e piccole medie imprese della Provincia di Trento
- Ufficio Sportello Attività produttive
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- NIGASTE SRL